



mm

be stata competente l'autorità giudiziaria greca (art. 21 di polizia).

3) che la morte dell'assicurato avvenne nel 1943 e che la richiesta dello interessato fu avanzata soltanto nel 1950; pertanto doveva intendersi prescritto o qui diritto, essendo trascorsi i tre anni richiesti a tal fine dalla legge greca (art. 5 del D. L. n° 1195 del 10 aprile 1942).

L'interessato, non ritenendo pregiudicata la nostra eccezione di prescrizione, notificò l'atto di citazione suddetto.

L' S. N. A., pur senza costituirsi ancora in giudizio, ha interessato il legale greco di Atene, per la propria difesa.

Ciò premesso, si pone in evidenza che:

- 1) - la costituzione dell' S. N. A. in giudizio, innanzi i tribunali greci, e la relativa difesa in loco, comportano spese non indifferenti;
- 2) - l'esito del giudizio è incerto